



Professionisti Associati
Prato

Prato, 10 Gennaio 2019

Lettera informativa n. 1/2019

Marco Badiani
Ragioniere Commercialista
Revisore Contabile

Pierluigi Coppini
Ragioniere Commercialista
Revisore Contabile

Giulia Massari
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

Simona Sguanci
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

Vinicio Vannucchi
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

**A TUTTI I CLIENTI
LORO SEDI**

OGGETTO: DETRAZIONE IVA DELLE FATTURE DI ACQUISTO DATATE 2018

L'art. 14 del decreto legge 119/2018 permette ai soggetti passivi IVA di computare in **detrazione** nella liquidazione relativa al mese precedente l'IVA emergente dalle **fatture di acquisto ricevute e registrate nei primi 15 giorni del mese successivo** (purché ovviamente l'esigibilità dell'imposta si sia verificata nel mese precedente); ad esempio è potuta confluire nella liquidazione di novembre 2018 l'IVA detraibile riferita a un acquisto di beni effettuati in tale mese, con fattura emessa alla data di consegna dei beni ma ricevuta e registrata dal cessionario solamente nei primi giorni del mese di dicembre.

Quanto sopra trova però applicazione solo per i primi 11 mesi dell'anno, infatti sempre il menzionato art. 14 prevede che nella **liquidazione relativa al mese di dicembre** (e/o l'ultimo trimestre dell'anno per i soggetti che liquidano l'Iva trimestralmente) possono essere considerate solo le fatture **tassativamente ricevute entro il 31 Dicembre**.

Per le fatture **ricevute** dal cessionario/committente **dopo il 31/12** il diritto alla detrazione sorgerà con la ricezione della fattura e pertanto potrà essere esercitato solo a partire dalla liquidazione di tale mese.



Pertanto **una fattura di acquisto con data dicembre 2018 e ricevuta il 5 gennaio 2019** potrà essere registrata solo a partire dal mese di gennaio e quindi confluirà nella liquidazione periodica del mese o trimestre in cui è avvenuta la registrazione (ad esempio gennaio 2019).

Si ricorda che il termine ultimo per esercitare il diritto alla detrazione di una fattura emessa nel 2018 ma ricevuta nel 2019 è al più tardi il 30 aprile 2020 (termine di presentazione della dichiarazione IVA relativa all'anno 2019): qualora la registrazione avvenga nei primi quattro mesi del 2020, la relativa IVA non verrà computata nelle liquidazioni periodiche IVA relativa al 2020 ma dovrà concorrere alla determinazione del saldo della dichiarazione annuale IVA relativa al 2019 tramite registrazione in un'**apposita sezione** del registro IVA acquisti relativo alle fatture ricevute nel 2019.

L'obbligo di utilizzare un apposito registro sezionale per esercitare la detrazione vale altresì per le fatture ricevute nel 2018 ma non annotate in detto anno: le stesse dovranno quindi essere registrate al più tardi entro il 30 aprile 2019 in un'apposita sezione del registro IVA degli acquisti relativo a tutte le fatture ricevute nel 2018 (ovvero in un apposito registro sezionale) e il relativo credito concorrerà a formare il saldo della dichiarazione annuale IVA relativa al 2018.

Stante quanto sopra, siete invitati a prestare la massima attenzione alla data di effettiva ricezione delle fatture, con particolare riferimento a quelle relative al mese di dicembre, soprattutto se la consegna delle stesse è avvenuta a mezzo di strumenti tracciati (ad esempio mail o Pec).

Un'errata registrazione potrebbe infatti, in sede di controllo, determinare il recupero dell'imposta portata in detrazione per le fatture effettivamente ricevute nel 2018 ma registrate successivamente a fatture ricevute nel 2019 (ad esempio fatture ricevute e registrate in data 31 dicembre 2018 se una fattura ricevuta a mezzo pec in data 5 gennaio 2019 fosse stata registrata con data 30 dicembre 2018).

Lo Studio rimane a disposizione per eventuali chiarimenti.

Cordiali saluti

Professionisti Associati